

Via libera agli ammortizzatori sociali per i lavoratori somministrati

L'Inps, facendo seguito all'intesa raggiunta il 13 maggio 2009 presso il Ministero del lavoro da Assolavoro e Alai Cisl, Nidil Cgil, Uil Cpo (in Guida al Lavoro n. 21/2009, pag. 16), dà il via agli strumenti a sostegno del reddito per i lavoratori somministrati.

Misura e destinatari - È prevista infatti l'erogazione di una indennità una tantum del valore di 1.300 euro al lordo delle ritenute di legge; sono individuati come destinatari dell'intervento i somministrati che hanno perso il lavoro e che, pur avendo svolto un rilevante periodo di lavoro, non hanno i requisiti per accedere ai tradizionali ammortizzatori sociali: si tratta di lavoratori somministrati che abbiano maturato un'anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione dal 1° gennaio 2008, che siano disoccupati da almeno 45 giorni alla data della domanda e che non percepiscano altri trattamenti di sostegno al reddito.

Domanda e modalità di erogazione dell'indennità - La domanda va presentata direttamente alle Agenzie del Lavoro; spetta agli uffici Inps informare tempestivamente i lavoratori che erroneamente abbiano presentato la domanda di indennità presso gli Uffici stessi. Il trattamento è erogato materialmente dall'Inps sulla base degli elenchi nominativi che Italia Lavoro Spa invierà mensilmente alla Direzione centrale, la quale provvederà tempestivamente a trasmetterli alle competenti Sedi regionali. **(Red.)**

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dalle Sedi sul pagamento dell'indennità in oggetto si precisa quanto segue:

- Con il verbale di Accordo del 13 maggio u.s. firmato tra Ministro del lavoro, Assolavoro e Associazioni sindacali è stato dato l'avvio ad un'azione pilota di tutela nei confronti dei lavoratori in oggetto.

È stata infatti istituita una indennità *una tantum* di sostegno al reddito in favore dei lavoratori somministrati privi di ogni altra forma pubblica di sostegno al reddito.

I requisiti per poter beneficiare della suddetta indennità sono almeno 78 giornate di calendario in somministrazione dal 1° gennaio 2008, 45 giornate di calendario di disoccupazione alla data della domanda. Le domande, ricorrendone i presupposti, devono essere presentate dagli interessati direttamente alle Agenzie del Lavoro con l'autocertificazione di non essere destinatari, all'atto della domanda di altro trattamento a sostegno del reddito. L'inden-

Inps - Messaggio 29 luglio 2009, n. 16975

Oggetto: Indennità *una tantum* in favore dei lavoratori somministrati

nità, pari a euro 1.300,00 al lordo delle trattenute di legge, verrà erogata dall'Inps sulla base degli elenchi nominativi che Italia Lavoro Spa invierà mensilmente a questa Direzione centrale che provvederà

tempestivamente a trasmetterli alle competenti Sedi regionali (come già avviene per il Programma Pari).

L'indennità in parola è a carico per il 50% del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per il 50% degli Enti Bilaterali, come disciplinato da un'apposita Convenzione Inps-Enti Bilaterali in corso di sottoscrizione.

Con immediata circolare verranno fornite le necessarie istruzioni contabili-procedurali per poter procedere ai pagamenti in parola.

Si fa presente, altresì, che nel caso in cui un lavoratore avesse erroneamente presentato la domanda di indennità presso gli Uffici dell'Istituto è necessario informare tempestivamente i lavoratori che gli Uffici legittimati a ricevere le domande in questione sono esclusivamente le Agenzie per il Lavoro.

Regione Lombardia: sostegno per i somministrati

ACCORDO 30 LUGLIO 2009

Dopo la Regione Puglia, anche la Lombardia destina 4 milioni di euro per i lavoratori somministrati in tempi di crisi.

In data 30 luglio 2009 è stato infatti siglato tra Regione Lombardia, Assolavoro (Associazione lavoratori atipici) e Cgil, Cisl e Uil l'accordo per «l'accesso agli ammortizzatori in deroga e per l'estensione di politiche attive e di misure di sostegno a favore di lavoratori in somministrazione».

Destinatari - L'accordo è rivolto ai lavoratori con domicilio o residenza in Lombardia con un'anzianità di lavoro di almeno 78 giornate dal 1° gennaio 2008, disoccupati da almeno 45 giorni e non destinatari, per mancanza di requisiti, di alcun trattamento pubblico di sostegno al reddito.

Sostegno al reddito e reinserimento lavorativo - È prevista un'indennità di accompagnamento alla formazione per un valore minimo di 1.300 euro a fronte di corsi di durata non inferiore alle 18 settimane. **(Red.)**

Contratti di solidarietà difensivi: chiarimenti sul computo del Tfr

Il Ministero del lavoro ad integrazione della lettera circolare del 15 giugno 2009, prot. 25/SEGR/ 0008781 (in Guida al Lavoro, n. 26/2009, pag. 23) con la nota 30 luglio 2009, prot. n. 25/1/0011025 fornisce ulteriori chiarimenti sull'applicazione dei contratti di solidarietà difensivi (art. 5, comma 5, legge n. 236/1993), in particolare con riguardo alla problematica relativa all'inclusione del Tfr nella base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà.

MINISTERO DEL LAVORO - NOTA 30 LUGLIO 2009, PROT. N. 25/1/0011025

Oggetto: Precisazioni in merito all'istituto del Tfr in costanza di contratti di solidarietà ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993.

Sono pervenute da parte degli Uffici territoriali ulteriori richieste di chiarimento in ordine ad alcuni aspetti applicativi e procedurali concernenti la tipologia dei contratti di solidarietà difensivi, ex art. 5 comma 5, della legge n. 236/1993, in particolare per quanto afferisce all'inclusione o meno del Tfr nella base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà. Pertanto, ad integrazione della lettera circolare emanata da questo Ministero il 15.6.2009, prot. 25/SEGR/0008781, d'intesa con la Direzione Generale Ammortizzatori sociali e Io, si forniscono le seguenti indicazioni.

Disciplina del trattamento di fine rapporto in costanza di solidarietà

A seguito della stipulazione del contratto di solidarietà difensivo ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, con relativa riduzione della retribuzione in conseguenza della riduzione di orario concordata, i lavoratori maturano una quota di trattamento di fine rapporto che risulta ridotta in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto (ad esempio riduzione di orario del 50% con relativa riduzione della retribuzione, Tfr maturato nella corrispondente misura del 50%). Si evidenzia, inoltre, che nei casi di stipulazione di questa tipologia di contratti non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 863/1984, afferente i contratti di solidarietà operanti per le imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale, la quale dispone che: «*Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 29.5.1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni*». In altri termini, in regime di solidarietà ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, non essendo prevista dalle norme di riferimento una copertura a carico dell'istituto previdenziale per la parte di trattamento persa a seguito della riduzione di orario concordata, per il lavoratore non viene accantonata una parte del rateo di Tfr cui avrebbe diritto in regime di orario regolarmente effettuato. Ciò premesso va considerato che il **trattamento di fine rapporto è configurabile come elemento costante, ancorché differito, della retribuzione**. Infatti, ai sensi dell'art. 2120 c.c., «...il trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5...». Pertanto si ritiene che, nell'ambito degli elementi costituenti la base retributiva, relativa ai dodici mesi precedenti il regime di solidarietà utile per il calcolo del contributo integrativo, debba essere ricompreso anche il rateo di Tfr maturato nello stesso periodo, in quanto caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione e non maturato a titolo occasionale (v. lettera circolare del 15.6.2009). Quest'ultima precisazione appare anche conforme ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti in materia di contratti di solidarietà ex art. 3 della Costituzione, con l'obiettivo di assicurare ai lavoratori sottoposti al regime di solidarietà ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 un trattamento non inferiore rispetto a quelli cui risulta applicabile la disciplina ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984, sebbene sia lo stesso dettato normativo a fissare presupposti diversi per la stipulazione dei contratti dei due suddetti tipi.

A *fortiori*, considerando il Tfr elemento costante della retribuzione e pertanto rientrante nella base retributiva utile per il computo del *quantum* del contributo di solidarietà, si garantisce il rispetto del principio del *favor laboratoris*.

Ammortizzatori sociali in deroga: altre precisazioni Inps

INPS - MESSAGGIO 30 LUGLIO 2009, N. 17194

Oggetto: Trattamenti di sospensione ex art. 19, comma 1, legge n. 2/2009 - Adempimenti delle sedi.

Con msg. n. 6731 del 24.3.2009 e con circ. n. 73 del 26.5.2009 è stato chiarito che, a partire dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009, in assenza degli interventi integrativi degli Enti Bilaterali, i periodi di tutela previsti dall'art. 19, comma 1, lett. da a) a c) si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Nel ribadire che le sedi devono attenersi a dette istruzioni, si precisa che, in mancanza di detta integrazione, le domande di trattamento di sospensione non devono essere respinte, ma devono essere considerate utili ai fini della liquidazione della Cigs o della mobilità in deroga. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sul corretto e tempestivo operato delle strutture di competenza.